

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Torino - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza di sospensione ex art. 700 cpc e

richiesta ex art. 151 cpc

La sig.ra **Francesca Siciliano**, nata a Vittoria, il 29.05.1976, ivi residente, via dei Mille, 177, c.f. SCLFNC76E69M088O, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura in calce del presente atto

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte**, in persona del legale rappr.nte p.t., sedente in Torino, Via Vittorio Emanuele, 70;
- 3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Torino**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Torino, via Coazze, 18;
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Palermo, via G. Fattori, 60;
- 5) **Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente a Ragusa, via G. Bruno, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Torino, via Arazzieri, 4, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017, nonché dei docenti successivamente assegnati in modo temporaneo o definitivo a sedi scolastiche degli ambiti provinciali di Ragusa ovvero negli ambiti della Regione Sicilia per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza che si allega al presente ricorso

Premessa

1. La ricorrente è stata assunta in data 27.11.2015 (**doc. 1**), con decorrenza dall'01.09.2015, quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo indeterminato dal Ministero resistente;
2. la stessa è stata assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 presso il Circolo Didattico "G. Rodari" di Vittoria (Rg) (**doc. 2**);
3. con ordinanza n. 241/2016¹ (**doc. 3**) il MIUR ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di Mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 (**doc. 4**);
4. secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 5**) indicando 80 ambiti e 2 province;

¹ Il provvedimento de quo risulta sospeso a seguito dell'Ordinanza del Tar Lazio n. 3588/2016 che ad ogni buon conto si allega.

5. il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Ragusa alla ricorrente pari a 30 punti oltre 6 per il comune di ricongiungimento (**doc. 6**);
6. il punteggio attribuito alla sig.ra Siciliano è errato in quanto non tiene conto del servizio prestato in qualità di docente presso la scuola paritaria "M. Ausiliatrice" di Caltagirone (**doc. 7**) per ben 6 anni dal 2009 al 2015 per un totale di 18 punti aggiuntivi;
7. con comunicazione del 24.08.2016 (**doc. 8**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0002 regione Piemonte presso la provincia di Torino (ventesima preferenza espressa);
8. la sig.ra Siciliano, in data 08.08.2016, presentava domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 (**doc. 9**), rimasta inevasa;
9. in data 27.09.2016 proponeva impugnazione (**doc. 10**) avverso il provvedimento di trasferimento;
10. nel bollettino pubblicato dall'Usp di Ragusa dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (**doc. 11**) (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI scuola primaria classe EEEE) a Ragusa (prima preferenza espressa in domanda) risultano assegnati docenti senza precedenza alcuna, risultando ignorato il diritto della ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, vantanti, inoltre un punteggio inferiore a quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto alla Siciliano ai fini dell'assegnazione definitiva.

11. Detto discorso è valido anche per tutti gli ambiti provinciali che precedevano Torino nella domanda di mobilità e, pertanto, è evidente l'errore in cui sono incorsi il Ministero, nonché l'Ufficio regionale per la Sicilia e provinciale di Ragusa.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione di uno degli ambiti provinciali di Ragusa nel rispetto del punteggio corretto ovvero dei benefici che la legge riserva a tutela della maternità; il tutto previa sospensione del provvedimento di trasferimento in Piemonte che comporterebbe uno stravolgimento di vita personale e dell'intero nucleo familiare, nonché un illegittimo nocumento dei diritti costituzionali di un soggetto particolarmente debole.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda sono le seguenti.

1. Servizio prestato nella scuola paritaria e sua valutazione.

La tabella allegata al CCNI mobilità e relativa al punteggio attribuibile in ragione del servizio pre ruolo prestato (3 punti per ogni anno di servizio) richiama, ancora una volta, l'art. 485 del T.U. del 1994 secondo il quale detto punteggio viene attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera.

L'indicazione normativa è palesemente errata!

Il TU, infatti, nell'indicare quale servizio utile quello prestato nelle scuole statali e non statali parificate e pareggiate non menzionerebbe le scuole paritarie.

La ragione è molto semplice: le scuole paritarie sono state istituite soltanto con la legge 62/2000², successiva all'entrata in vigore del Testo Unico e, in ossequio al disposto della legge 53/2003, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione.

Una corretta interpretazione della norma, deve includere, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie dalla loro istituzione con le dovute, quanto necessarie, correzioni al punteggio della ricorrente che, in tal modo, passerebbe da 36 a 54 punti collocandosi in posizione utile per l'assegnazione definitiva nel primo ambito prescelto ovvero in altro viciniore.

Lo stesso Ministero, nel corso del tempo dopo un'iniziale ritrosia, ha iniziato a riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile (**docc. 12-14**); ciò anche sulla scorta di elaborazioni giurisprudenziali³ seguite alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1102/00 ed alla recentissima n. 262/16⁴ (**docc. 15-18**).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro ribadendo più volte che **“non possono residuare dubbi circa**

² **“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”.** (Art. 1)

³ *“In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio”.* (Cass. Civ., Sent. n. 16623 dell'1.10.12)

⁴ Anche nel merito, i Tribunali di Roma (21.04.2016 e Rimini (sent. 64/2014) hanno ritenuto detto servizio interamente valutabile ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti.

l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche” (Trib. di Caltagirone, sent. del 11.07.2016; Trib. di Milano, sent. del 20.07.16) (**docc. 19-20**).

Dello stesso avviso anche i Tribunali di Napoli (**doc. 21**) e di Messina (**docc. 22-23**).

In un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia e provinciale di Ragusa che hanno elaborato la domanda, nonché quelli di assegnazione, siano incorsi in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'attribuzione della sede definitiva, con evidente ed ingiusto pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.

Una simile lacuna normativa (utilizzata ad arte dal resistente ministero che poteva rimediarsi in sede di stesura del CCNI), ha provocato grave ed irreparabile danno alla ricorrente.

Sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il decreto 255/2001 convertito in legge 153/01 che statuisce espressamente la pari dignità (anche in termini di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione.

Ed infatti, il disposto di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 255/2001 ha espressamente preso atto della suddetta **equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che essi siano valutati nella stessa misura**, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.

Anche le disposizioni di cui al D.L. 5.12.2015 n. 250, nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali.

2. Sull'assegnazione della sede.

L'errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla sig.ra Siciliano che, laddove le fosse stato attribuito il conteggio corretto, sarebbe stata assegnata a Ragusa ovvero in altro ambito più vicino alla propria residenza secondo le preferenze espresse.

Ma vi è di più!!!

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, infatti, fatte salve le precedenza inerenti lo stato di salute personale, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto in uno degli ambiti della provincia di Ragusa o altra viciniore.

Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016 (**doc. 24**), il contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si assumono violati i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97, nonché il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3; oltre che l'art. 1 comma 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base delle tabelle di vicinanza) e l'art. 28 comma 1 d.p.r. 487/1994.

In tal senso si sono pronunciati anche i Tribunali di Trani, di Taranto, di Napoli e Napoli Nord e da ultimo Torino (**docc. 25-30**).

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore degli assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché dei vincitori, *rectius* idonei, del concorso 2012, in spregio al dettato costituzionale, consentendo a questi ultimi di rimanere esclusi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di Mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999. Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento *“alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria”*; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno del ricorrente.

Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, le sedi assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio posseduto (diversamente da come si è operato).

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato “fasce” di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri, abiurando i principi di buon andamento dell’Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

3. Violazione di legge.

In data 08.04.2016 è stato stipulato il CCNI sulla mobilità che ha creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa scolastica.

Invero, quanto disposto dal CCNI dell’08.04.2016 si pone in netto contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di personale docente e di mobilità professionale: è evidente la violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l’assegnazione della sede è disposta secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Chiaro è, poi, l’art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità professionale laddove individua in maniera corretta e rigorosa i margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che

deve operare, sempre e comunque, senza pregiudicare e/o modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda, né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 dello stesso T.U.

Quanto finora argomentato trova conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta all'art. 2, commi 2 e 3 bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

Ma vi è di più.

L'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che “**i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici**”; da ciò l'inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi B e C del piano straordinario.

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derivate dal CCNI dell'08.04.2016.

Tutto ciò detto è quanto emerso a seguito della recentissima pronuncia della **Corte Costituzionale** che, con sentenza n. 187 del 20.07.2016, ha evidenziato l'illegittimità, l'arbitrarietà nonché l'illiceità delle procedure adottate dal MIUR in materia di mobilità.

Pertanto, il ricorrente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi B e C del Piano Straordinario di immissioni in ruolo si ritrova, ad oggi, a dover subire una situazione di grave disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate dall'odierna deducente che è stata obbligata a presentare una domanda di mobilità vietata dalla legge.

4. Violazione dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001.

La sig.ra Siciliano è madre di una bambina di età inferiore ai tre anni (**doc. 31**), e avrebbe inteso fruire dei benefici di cui all'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001, che prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori al neonato, favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio.

La norma, in particolare, dispone che **“il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva**

e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.

Tale disposizione, da ritenersi applicabile anche al settore della scuola, è stata posta a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli artt. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione che, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere agli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Con la suddetta disposizione, inserita in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità, quale quella di tutelare la salute fisio-psichica della lavoratrice madre, quella di preservare la salute del piccolo e quella, infine, di garantire il diritto del figlio a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita.

Su detto principio le istanze delle lavoratrici sono già state favorevolmente accolte dai Tribunali di Livorno e di Siracusa (**doc. 32-33**).

Tra l'altro, il Tribunale di Torino, con una recentissima pronuncia (**doc. 34**), ha ritenuto che le ragioni di tutela dell'unità familiare ed il conseguente diritto al riconoscimento all'assegnazione

temporanea siano prevalenti rispetto alle esigenze di servizio di qualsiasi amministrazione.

Ebbene, nella fattispecie in esame, è pacifico che la ricorrente è madre di una figlia minore dei tre anni, che il coniuge lavora a Ragusa ed assiste il padre disabile (**doc. 35**) e che la stessa ha presentato all'Ufficio scolastico provinciale di Ragusa domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 che avrebbe dovuto essere sicuramente accolta dall'amministrazione, sussistendo tutte le ragioni di tutela del diritto al ricongiungimento familiare, nell'esclusivo interesse del minore.

Ed infatti, il trasferimento che dovrebbe effettuare la ricorrente presso un ambito territoriale così lontano dalla propria residenza, pregiudicherebbe in maniera alquanto infausta i diritti di un soggetto, quale il minore, che avrebbe necessitato di maggior tutela da parte dell'intero tessuto sociale.

Si fa, altresì, rilevare che nonostante la sig.ra Siciliano abbia presentato regolare domanda di assegnazione temporanea, rimasta inevasa, il Ministero, in maniera alquanto illegittima ed arbitraria e successivamente a detta istanza, ha continuato ad assegnare docenti proprio in provincia di Ragusa, senza tenere minimamente in considerazione il diritto riconosciuto dalla legge alla ricorrente, in qualità di madre di una figlia minore di tre anni (**doc. 36**).

Si chiede, pertanto, che Codesto On.le Tribunale ponga rimedio all'illegittima condotta del Ministero resistente che sta negando un

imprescindibile diritto della ricorrente all'assistenza del figlio nei primi anni di vita.

4. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la sig.ra Siciliano sia stata trasferita ad oltre mille chilometri dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa del lavoratore e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a oltre mille chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività

ovvero chiedendo un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

5. Risarcimento danni.

Tale situazione ha indubbiamente arrecato alla ricorrente gravi pregiudizi e ne potrebbe arrecare ancor di più.

A causa dell'illegittimo trasferimento in Piemonte, la ricorrente dovrebbe trasferirsi in una provincia lontanissima, senza punti di riferimento né contatti, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale.

Ciò determinerebbe un pregiudizio "irreparabile" per la sig.ra Siciliano, atteso che i relativi effetti lesivi intaccherebbero non solo la sfera patrimoniale, ma anche quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, che ha determinato un illegittimo trasferimento, la ricorrente sarebbe costretta a sopportare innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.

Rischia di rimanere per almeno tre anni lontano dalla propria famiglia; non solo dal marito, impossibilitato a seguirla per motivi lavorativi, ma anche e soprattutto dalla figlia che ha meno di tre anni.

La lontananza proprio dalla figlia comporterebbe, pertanto, per la madre l'impossibilità di provvedere ai bisogni immediati della stessa, ancora in tenera età, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia, minandone gravemente l'unità e la serenità.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale la ricorrente subirebbe gravi danni, atteso che la stessa risiede a Ragusa ed è stata trasferita in Piemonte.

Tale provvedimento, infatti, le imporrebbe un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due regioni, impossibile da attuare per le ragioni argomentate.

Ne consegue un pregiudizio reale e irreparabile per la ricorrente che andrebbe incontro alla mortificazione non solo della propria attività professionale, ma anche e soprattutto del ruolo di moglie e di madre.

Per i suesposti motivi la sig.ra Siciliano Francesca, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

domande

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:

a. In via cautelare, giusta istanza ex art. 700 cpc che si deposita in uno al presente atto, sospendere il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0002 Piemonte provincia di Torino, nelle more della definizione del presente giudizio, in quanto illegittimo per tutte le ragioni sopra evidenziate;

- b. nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre ruolo presso la scuola paritaria "M. Ausiliatrice" di Caltagirone, per ulteriori 18 punti;
- c. conseguentemente, previo ordine di correzione di detto punteggio, ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o assegnazione presso l'ambito 0002 provincia di Torino regione Piemonte;
- d. per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Ragusa, ovvero in altro ambito individuato secondo le preferenze espresse;
- e. in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il punteggio attribuito dal MIUR dovesse essere ritenuto esatto, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti secondo le preferenze espresse, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio;
- f. in via subordinata, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a godere del beneficio previsto dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 e, per l'effetto, attesa la presenza di posti vacanti alla data di presentazione dell'istanza, ordinare alle amministrazioni resistenti di assegnare la docente ad uno degli ambiti della provincia di Ragusa ovvero ad uno degli ambiti della regione Sicilia;
- g. ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di trasferimento errato, la sig.ra Siciliano ha subito danni patrimoniali

e non patrimoniali.

h. per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra Siciliano Francesca quantificandoli in via equitativa.

i. con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano in copia: 1) contratto di assunzione; 2) assunzione di servizio a Vittoria; 3) Ordinanza 241/2016; 4) CCNI Mobilità 2016; 5) domanda di mobilità; 6) comunicazione punteggio; 7) servizio presso scuola paritaria "M. Ausiliatrice" di Caltagirone; 8) comunicazione di assegnazione sede definitiva; 9) domanda di assegnazione temporanea; 10) impugnazione provvedimento di trasferimento; 11) bollettino Usp di Ragusa; 12) nota MEF n. 69064 del 04.08.2010; 13) nota MIUR n. 5356 del 05.05.10; 14) nota USR Emilia Romagna del 26.10.2009; 15) Consiglio di Stato sent. n. 1102/2002; 16) Consiglio di Stato sent. n. 292/2016; 17) Cassazione Civile sent. n. 16623/2012; 18) Tribunale di Rimini sent. n. 64/2014; 19) Tribunale di Caltagirone, sent.

dell'11.07.2016; 20) Tribunale di Milano, sent. del 20.07.2016; 21) Tribunale di Napoli, ord. 16877/16; 22) Tribunale di Messina, ord. n. 66/2016; 23) Tribunale di Messina, ord. n. 68/2016; 24) Tar Lazio Ord. n. 3588/2016; 25) Tribunale di Trani, ord. 28744/2016; 26) Tribunale di Taranto, ord. del 20.09.2016; 27) Tribunale di Napoli, ord. 17973/2016; 28) Tribunale di Napoli Nord, ord. 35600/2016; 29) Tribunale di Napoli Nord. ord. 35601/2016; 30) Tribunale di Torino ord. del 02.11.16; 31) certificazioni anagrafiche; 32) Tribunale di Livorno ord. 3542/2016; 33) Tribunale di Siracusa ordinanza del 29.10.2012; 34) Tribunale di Torino ordinanza dell'11.07.2016; 35) attestazioni attività del coniuge; 36) assegnazioni scuola primaria ambiti di Ragusa successive all'08.08.2016.

Messina 15 novembre 2016

Avv. Giuseppe Minissale

Istanza

per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc

La sottoscritta Siciliano Francesca, rappresentata e difesa come in atti, giusta mandato in calce al ricorso sopra trascritto,

premesse che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio corretto ai fini della stesura della graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti nazionali con riferimento alla fase C del piano straordinario per la classe di concorso EEEE posto comune nonché alla violazione del diritto di cui all'art. 42 bis D. Lgs. 151/2001;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, nonché per tutti i docenti successivamente assegnati in modo temporaneo o definitivo a sedi negli ambiti provinciali di Ragusa ovvero negli ambiti della Regione Sicilia e che – in virtù della correzione di detto punteggio potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.**

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*.

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur

sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la sig.ra Siciliano Francesca;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo**

integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Siciliano Francesca, come sopra rappresentata e difesa

chiede

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso e della pedissequa istanza cautelare di sospensione:

1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti;

2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 15 novembre 2016

Avv. Giuseppe Minissale